



18808/11

SOGGETTA REGISTRAZIONE A DEBITO - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

EQUA
RIPARAZIONE

R.G.N. 11833/201

Cron. 18808

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Presidente -
 Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere -
 Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere -
 Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere -
 Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Rep. *Palma e.*
Ud. 09/02/2011

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11833-2010 proposto da:

CAPORASO ANTONIO (CPRNTN57S03I641E) elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48,
 presso lo studio dell'avvocato DE PAOLA GABRIELE, che
 lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in
 calce al ricorso;

- *ricorrente* -

2011

807

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (80415740580) in
 persona del Ministro pro-tempore, elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. 9/09 della CORTE D'APPELLO di MILANO del 4.3.09, depositato il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME';

udito per il ricorrente l'Avvocato Ermanno Prastaro (per delega avv. Gabriele De Paola) che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

R.g. 11833/10

Svolgimento del processo

Antonio Caporaso ricorre avverso il decreto della corte d'appello di Milano del 10 marzo 2009 con il quale è stata rigettata la domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al t.a.r. del Lazio con ricorso del 1° dicembre 2000 deciso con sentenza del 7 aprile 2008. La corte d'appello ha ritenuto che il ricorso, depositato dopo l'entrata in vigore dell'art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, è proponibile perché nel corso del procedimento davanti al giudice amministrativo era stata presentata istanza di prelievo in data 7 giugno 2002, data dalla quale doveva calcolarsi la durata del procedimento. La domanda non poteva essere accolta nel merito dovendosi valutare l'infondatezza della pretesa azionata davanti al giudice amministrativo, circostanza che escluderebbe ogni patema d'animo.

Il Ministero dell'economia resiste con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorrente censura la decisione della corte territoriale per avere ritenuto applicabile nella specie l'art. 54, 2° comma del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008 mentre il ricorso davanti al giudice amministrativo è stato proposto prima dell'entrata in vigore della norma indicata, e per avere ritenuto che l'infondatezza della pretesa di per sé dimostri l'assenza di pregiudizio non patrimoniale.

Il ricorso è fondato.

Questa corte ha già in più occasioni (Cass. n..24901 e 28428 del 2008) affermato che la norma di cui al secondo comma dell'art. 54 del d.l. n. 133 del 2008 non ha efficacia retroattiva e pertanto non si applica agli atti processuali compiuti prima della sua entrata in vigore, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo cui in difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie il principio dell'immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1990) senza potere incidere su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, in virtù del principio *tempus regit actum* restano regolati dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere.

Inoltre, è orientamento costante che l'esito negativo del processo di merito non esclude il diritto della parte soccombente al ristoro del pregiudizio subito a causa dell'irragionevole durata del processo, salvo che non sia provato che l'attore abbia promosso una lite temeraria o che la parte abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il diritto all'equa riparazione, circostanze che configurano l'abuso del processo. Nella specie la corte territoriale non ha accertato tale abuso ma ha dato rilievo solo all'esito della lite.

Il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito accogliendo il ricorso. Quanto alla durata

del giudizio, come le sezioni unite (n. 28507/2005) hanno affermato, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell'istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. La previsione di strumenti sollecitatori, infatti, non sospende né differisce il dovere dello stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, né implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell'apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio (in senso conforme, successivamente v. cass n. 9853/2006, 9411 /2006, 10894/2006, 7118 /2006, 15603 /2006, 24438 /2006, 24258 /2006, 14753 /2010, 1359 /2011).

Il giudizio presupposto è durato sette anni e quattro mesi, la durata ragionevole avrebbe dovuto essere di tre anni e pertanto il ritardo eccessivo è di quattro anni e quattro mesi.

L'amministrazione deve essere pertanto condannata al pagamento della somma di € 3.250,00, oltre agli interessi dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. condanna l'amministrazione al pagamento in favore del ricorrente di € 3.250,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda e al pagamento delle spese che si liquidano in € 873,00 per il giudizio di merito (€ 445,00 per onorari ed € 378,00 per diritti) e in € 665,00 per il giudizio di cassazione (compresi € 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2011 nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione prima civile.

Il presidente est.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 SET. 2011



Il Funzionario Giudiziario
Luigia PASSINETTI